



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 E

Oggetto:

Approvazione schema di regolamento comunale per il pagamento dell'integrazione rette di ricovero presso le strutture residenziali.

L'anno duemilaventitre, il giorno VENTIDUE (22) del mese DICEMBRE, alle ore 13:05 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) RUMA	Michele	Vice Sindaco
3) RUTA	Salvatore	Assessore
4) SCAMPORLINO	Vincenzo	Assessore
5) NARDO	Sebastiano	Assessore
6) PICCOLO	Sandra Lucia	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale D-SSA MILENA SORBELLO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 22/12/2023

Il Responsabile di P.O. Area I
Dott. Carmelo Sferro

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 22/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Milena Sorbello

L'Assessore Michele Ruma propone alla Giunta l'approvazione del seguente schema di regolamento comunale per il pagamento dell'integrazione rette di ricovero presso le strutture residenziali.

Considerato che:

- la Legge 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;
- il punto 10 del Decreto 24 maggio 2010 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, così come modificato dal Decreto 25 gennaio 2013, disciplina gli aspetti tariffari per i ricoveri.

Rilevata la necessità di un coerente strumento per il perseguimento delle seguenti finalità:

1. garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico alle persone e alla loro rete familiare che si trovano in difficoltà;
3. garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa per la retta di ricovero con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
4. consentire il diritto di libera scelta dei soggetti in relazione alle strutture residenziali operanti nel Comune di Carlentini o in altri Comuni.
5. al pagamento della rata ed, in particolare, i criteri per l'individuazione della capacità contributiva dell'assistito, al fine di determinare la compartecipazione dello stesso alla rata di ricovero

Dato atto:

- che il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, a favore dei residenti anziani e/o disabili inseriti presso strutture residenziali, finalizzati al sostegno delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela.
- che il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in base alle condizioni economiche ed alla composizione della famiglia;
- che sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all'articolo 1, gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella superiore o uguale a 65 anni) e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale di tipo socio- assistenziale di cui agli art. 3 e 27 della L.R. 22/86, residenti nel Comune di Carlentini prima del ricovero;
- che il ricovero in struttura si colloca come risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative perseguibili per quei soggetti la cui permanenza in famiglia non garantisce adeguata o sufficiente assistenza sociale e/o sanitaria;
- che l'intervento economico comunale viene riconosciuto limitatamente a sostegno delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione o iscritte all'Albo Comunale.

PROPONE

all'Organo esecutivo di approvare lo schema di "REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI", allegato alla presente proposta di deliberazione che, della stessa, costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Assessore

Prof. Michele Ruma



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Vista la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Vista e valutata la superiore proposta;

Ritenuto di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo proposta formulata dall'Assessore;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di "REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
- di inviare la presente Delibera al Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento in oggetto;
- di dare atto che a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito Internet del Comune, nella Sezione "Albo Pretorio on Line", all'indirizzo "www.comune.carlentini.sr.it";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. 44/91.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Paolo Sabatone

Il Sindaco
Giuseppe Stefio

Giuseppe Stefio

Il Segretario Generale

Sergio M. M. M.

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 22/12/2023

Visto: Il Sindaco

Giuseppe Stefio

Il Segretario Generale

Sergio M. M. M.

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SCHEMA REGOLAMENTO
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE
RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

Approvato con Delibera di G.C.
n. 10/E del 22/12/2023

Articolo 1

OGGETTO

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, a favore dei residenti anziani e/o disabili inseriti presso strutture residenziali, finalizzati al sostegno delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela. Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in base alle condizioni economiche ed alla composizione della famiglia.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto:

- la definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- la determinazione dei criteri di partecipazione economica del richiedente;
- l'individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero e la definizione dei criteri per la compartecipazione economica degli stessi, con l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse;
- la definizione delle modalità di determinazione del contributo da parte del Comune di Carlentini, a sostegno della retta e delle modalità di erogazione dello stesso.

Articolo 2

FINALITÀ

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

1. garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico alle persone e alla loro rete familiare che si trovano in difficoltà;
3. garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa per la retta di ricovero con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
4. consentire il diritto di libera scelta dei soggetti in relazione alle strutture residenziali operanti nel Comune di Carlentini o in altri Comuni.

Articolo 3

DESTINATARI

Destinatari del presente intervento sono anziani e disabili residenti nel Comune di Carlentini prima del ricovero.

Il ricovero in struttura si colloca come risposta possibile in mancanza di soluzioni

alternative perseguibili per quei soggetti la cui permanenza in famiglia non garantisce adeguata o sufficiente assistenza sociale e/o sanitaria.

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all'articolo 1, gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella superiore o uguale a 65 anni) e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale di tipo socio- assistenziale di cui agli art. 3 e 27 della L.R. 22/86.

L'intervento economico comunale viene riconosciuto limitatamente a sostegno delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione o iscritte all' Albo Comunale.

Articolo 4 REQUISITI D'ACCESSO

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

1. residenza nel Comune di Carlentini prima del ricovero;
2. essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta, anche con l'intervento dei parenti obbligati per legge (art. 433 del C.C) alla prestazione degli alimenti, come specificato nei successivi art. 5 e 6.
3. il richiedente non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili. ad eccezione della casa di abitazione qualora questa sia occupata dal coniuge e/o da figli minori e/o da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'ASP ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L 104/92), purché quest'ultimi non siano titolari di altri diritti reali.
4. il richiedente non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a euro 2.000,00.

Articolo 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL RICHIEDENTE E DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI.

L'anziano o disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo socio- assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta mediante tutte le sue disponibilità economiche esemplificate al successivo elenco, fermo restando che è garantita al richiedente una quota minima per le spese personali pari a € 150,00 mensili (art. 24, comma 1, L. 328/2000).

L'importo della quota così calcolato sarà versato dal beneficiario del servizio residenziale direttamente alla struttura, che procederà a fatturazione.

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata ed aggiornata annualmente sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto

salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente articolo 4.

Il singolo richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti (compresi reddito di cittadinanza e reddito di emergenza), nonché con le indennità eventualmente riconosciute.

Per la determinazione del contributo economico del Comune di Carlentini si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. Redditi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

- Trattamenti economici soggetti a IRPEF;
- Trattamenti economici esenti dall'IRPEF;
- indennità di accompagnamento;
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale;
- indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione /o assegno sociale/ reversibilità
- redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia
- altri redditi (reddito di cittadinanza e reddito di emergenza)

B. beni mobili di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

libretti di risparmio;

BOT, CCT ed altri titoli di credito; Depositi bancari, postali; Investimenti finanziari, ecc;

Altri beni mobili.

C. beni immobili

La titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette, con la sola eccezione della casa di abitazione.

In applicazione dell'articolo 2740 c.c., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Carlentini valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Carlentini, il medesimo potrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

Articolo 6

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI

NUCLEI FAMILIARI CHE COSTITUISCONO LA RETE DI SOSTEGNO AI FINI DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI RICOVERO

Le richieste di contribuzione al pagamento di rette presso strutture di accoglienza prendono in esame l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

In particolare, in base all'art. 441 del Codice Civile: "le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione alle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di sop portare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutta o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore".

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche stabilite dall' ISEE.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

La valutazione della sostenibilità dell'ISEE dei pre elencati soggetti per la copertura economica della retta di ricovero sarà effettuata secondo le fasce ISEE come di seguito determinate:

ANZIANI e DISABILI

FASCE ISEE	QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE
Fino a € 10.000,00	Nessuna compartecipazione
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	10% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente
Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente
Da € 20.001,00 a € 30.000,00	30% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente
Da € 30.001,00 a € 40.000,00	40% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente
Da € 40.001,00 a € 60.000,00	50% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente

Da € 60.001,00 a € 70.000,00	60% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente
Oltre € 70.001,00	100% del costo della retta detratta la quota a carico dell'utente

Tale quota è annua e sarà frazionata in dodicesimi. L'importo della suddetta quota così calcolato sarà versato direttamente alla struttura, che procederà a fatturazione.

La sostenibilità economica dei nuclei familiari della rete di sostegno così calcolata costituisce il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per gli stessi di contribuire in misura maggiore.

L'integrazione della retta da parte del Comune a copertura della retta di ricovero è determinata come di seguito indicato:

- (a) **COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA;**
- (b) **CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO (al netto della quota per spese personali);**
- (c) **CAPACITA' ECONOMICA DEI NUCLEI DELLA RETE DI SOSTEGNO;**
- (d) **AMMONTARE INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE = a-b-c**

In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE di uno o più dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno, l'amministrazione procederà come di seguito indicato:

- La quota della retta non coperta dal richiedente viene ripartita aritmeticamente in relazione al numero dei nuclei familiari coinvolti nel procedimento;
- Tra i nuclei sopraccitati coloro che presentano certificazione ISEE contribuiranno nella percentuale stabilita secondo i criteri definiti al presente articolo;
- Tra i nuclei sopraccitati coloro che non presentano certificazione ISEE comparteciperanno interamente nella misura della quota aritmeticamente definita al primo punto.

Il Comune si riserva di esperire azioni legali per la copertura della retta di ricovero nei confronti dei nuclei familiari o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte.

Articolo 7

RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, deve essere presentata la richiesta su apposito modulo predisposta dal Servizio Sociale del Comune.

Il firmatario della domanda può essere nel seguente ordine:

- L'interessato;

- Il tutore o curatore o l'amministratore di sostegno laddove nominato;
- I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile;
- I parenti non tenuti agli alimenti;
- I servizi sociali competenti per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare del richiedente e dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti.
- b) Copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità oppure eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- c) Ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze.

Il Servizio Sociale effettuerà una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- Età del richiedente
- Condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza
- Presenza/assenza di familiari o care-givers significativi
- La presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'articolo 4.

Articolo 8

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Articolo 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLO STESSO

Il Responsabile del Settore, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente, all'Ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

L'intervento economico a carico del Comune di Carlentini è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

L'aggiornamento dello stesso è disposto nell'arco del primo quadrimestre dell'anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di validità.

Articolo 10
NORME FINALI

Il presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore, regolerà anche i rapporti in essere.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e di rivalsa.

Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, a norma del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore, come da legge.